

S T A T U T I

Arcieri del Bellinzonese

I. Costituzione, nome, sede e scopi

Articolo 1

1. Con il nome **Arcieri del Bellinzonese (ARBE)** è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero, con sede a Bellinzona (recapito postale: Casella Postale 512, 6512 Giubiasco).

La società ha carattere sportivo è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto.

2. Gli **Arcieri del Bellinzonese** riconoscono gli statuti e i regolamenti delle seguenti associazioni o federazioni :
 - Field Archery Association Switzerland (FAAS)
 - Associazione Svizzera di Tiro con l'Arco (ASTA)
 - Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (FITA)
 - International Field Archery Association (IFAA)
 - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC)
 - Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO)

Articolo 2

La società ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l'arco in tutte le sue forme.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società si propone di promuovere gare, incontri e manifestazioni di tiro con l'arco, nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.

II. Soci

Articolo 3

I soci si suddividono nelle seguenti categorie :

- **soci ordinari** : persone fisiche che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi hanno diritto di voto.
- **soci juniores**: persone fisiche che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età, in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi non hanno diritto di voto.

Statuti "Arcieri del Bellinzonese"

- **soci familiari** : nuclei di persone fisiche della stessa famiglia, in regola con il pagamento delle quote sociali che beneficiano della speciale quota. Hanno diritto di voto solo i membri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
- **Soci/Presidenti onorari** : l'Assemblea Generale, su proposta del Comitato, può conferire il titolo di socio onorario a persone o enti che si sono distinte nei confronti dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale e hanno diritto di voto.
- **soci sostenitori e soci speciali** : soci **sostenitori** sono persone fisiche o giuridiche o enti che aiutano finanziariamente l'associazione. Il loro contributo è libero; essi non hanno diritto di voto.
I soci **speciali** sono i membri del gruppo Kyudo che usufruiscono in modo marginale delle strutture societarie e pagano una tassa ridotta ; il gruppo ha diritto ad 1 voto in Assemblea.
- Studenti e apprendisti con più di 16 anni beneficiano della tassa Juniores ed hanno diritto di voto.

Articolo 4

Ogni socio in regola con il pagamento della tassa annua ha diritto di usufruire delle infrastrutture sociali nel limite e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Comitato.

Ogni socio, nei limiti della sue possibilità, si mette a disposizione per il conseguimento degli scopi statutari.

L'ammissione all'ArBe avviene a seguito di domanda scritta (apposito formulario) da inoltrare al Comitato.

Il Comitato ha il diritto di sospendere quei soci in ritardo con il pagamento della tassa sociale, chi porti pregiudizio agli interessi e alle finalità dell'Associazione, rispettivamente di proporre la radiazione alla Assemblea Generale, che decide in merito.

Il socio ha diritto di essere ascoltato.

III. Organi Sociali

Articolo 5

Gli organi della società sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori

Articolo 6

L'assemblea generale è l'organo principale dell'Associazione, è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali con diritto di voto.

Statuti "Arcieri del Bellinzonese"

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta e firmata. Ciascun socio non può avere più di una delega.

L'assemblea generale ha il compito di eleggere il Presidente, i membri di comitato e i revisori e di deliberare :

- sulle relazioni del comitato
- sul bilancio consuntivo
- sul rapporto dei revisori
- sull'attività sociale
- sull'entità delle tasse sociali
- su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di specifica competenza di altri organi.
- cambia o completa gli statuti
- scioglie la società

Articolo 7

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, con avviso scritto all'ultimo indirizzo noto almeno 30 giorni prima della riunione.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato se lo giudica necessario o su domanda di almeno 1/5 degli aventi diritto di voto, con avviso scritto all'ultimo indirizzo noto almeno 30 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Ogni socio avente diritto di voto potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano, per iscritto, al Presidente almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Dell'Assemblea verrà allestito un verbale, ottenibile su richiesta.

Articolo 8

L'assemblea generale può validamente deliberare se è presente la metà più uno dei soci ; se ciò non fosse il caso sarà riconvocata verbalmente entro mezz'ora e potrà deliberare qualunque sarà il numero dei presenti.

Le delibere, per alzata di mano, sono prese a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per modifiche degli statuti, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente conta doppio.

Articolo 9

Il comitato si compone del Presidente e di almeno altri 4 membri (vicepresidente, segretario, cassiere, consiglieri).

La funzione di segretario e cassiere può essere esercitata dalla stessa persona.

Statuti "Arcieri del Bellinzonese"

I membri del comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Dimissioni volontarie devono essere comunicate almeno tre mesi prima dell'assemblea generale per iscritto al comitato.

Se durante il biennio uno o più membri del comitato dimissionano, essi restano in carica fino alla prossima assemblea generale ordinaria.

I nuovi membri verranno eletti durante la prossima assemblea generale, o tramite un'assemblea straordinaria, se la carica, per motivi gravi, dovesse rimanere vacante per più di tre mesi.

Membri del comitato che entrano durante il biennio restano in carica fino alla fine del biennio.

Articolo 10

Il comitato si riunisce di regola una volta al mese o su invito del presidente, o su richiesta di almeno due membri del comitato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del presidente conta doppio.

Articolo 11

I compiti del comitato sono i seguenti:

- curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle delibere dell'assemblea generale.
- sottoporre all'esame dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
- curare l'osservanza degli statuti e regolamenti e di comminare eventuali sanzioni
- rappresentare la società verso terzi: per la firma legale della società, occorre la firma del presidente o del vice presidente, unitamente alla firma di un secondo membro del comitato
- convoca l'assemblea generale, e su richiesta l'assemblea straordinaria
- indisce manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari
- distribuisce incarichi e nomina commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni.
- adempie a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Società che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.

Articolo 12

L'assemblea generale elegge **due revisori** dei conti più un supplente (riserva) per la durata di due anni

Statuti "Arcieri del Bellinzonese"

Devono controllare il rendiconto finanziario, riscontrarne l'esattezza delle voci con l'esame dei giustificativi che il cassiere dovrà mettere a disposizione quando essi ne facciano richiesta.

Informano i soci durante la riunione generale tramite un rapporto scritto del lavoro svolto e delle sue risultanze.

Nel caso di gravi carenze nella tenuta della contabilità i revisori sono tenuti ad informarne tempestivamente il presidente per iscritto.

La carica di revisore è incompatibile con quella di cassiere.

IV. Diritto di reclamo

Articolo 13

Ogni socio che ritiene di aver subito un'ingiustizia può presentare reclamo scritto indirizzato al presidente dell'associazione, il quale si farà carico di sottoporre il caso alla prossima riunione di comitato che delibererà in merito.

Il socio ha diritto di ricorso all'Assemblea Generale.

Eventuali provvedimenti disciplinari non vengono sospesi dalla presentazione del reclamo/ricorso.

V. Finanziamento, patrimonio, amministrazione e responsabilità

Articolo 14

Il **finanziamento** dell'associazione avviene tramite i contributi annui dei soci, i contributi dei sostenitori, i contributi degli sponsor, dalle entrate delle organizzazioni e giornate speciali e da eventuali avanzi d'esercizio.

Il **patrimonio** della società è costituito :

- da beni mobili e immobili
- dall'eventuale residuo attivo del bilancio annuale
- da contributi straordinari versati dai soci
- da eventuali attività di gestione
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Il comitato si impegna a gestire ed amministrare la società in modo corretto ed oculato nell'interesse del conseguimento degli scopi statutari e dei soci.

La responsabilità societaria è coperta unicamente dal patrimonio sociale.

VI. Modifiche degli statuti, scioglimento della società

Articolo 15

La revisione degli statuti può essere decisa in ogni momento.

L'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) può decidere lo scioglimento della società, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Statuti "Arcieri del Bellinzone"

L'assemblea decide a maggioranza dei presenti le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 16

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

Questi statuti sono stati modificati e approvati dall'assemblea generale del cinque febbraio 1999 ed entrano immediatamente in vigore.

Longinotti Giorgio
Presidente

Nicola Nicola
Vicepresidente